L'impugnazione della parte civile: in mezzo al guado fra la riforma della "Pecorella" e le dichiarazioni di incostituzionalità

Cristiana Valentini

1. Storia ultranota, vien da dire: l'art. 6 della Legge 20 febbraio 2006 n. 46 — cd. Legge Pecorella — è intervenuto sul testo del primo co. dell'articolo, sopprimendo il riferimento ivi incluso ad un'impugnazione da effettuarsi col mezzo previsto per il p.m., a seguito del messaggio¹ con cui il Capo dello Stato rinviava alle Camere il testo della legge². In particolare, secondo il Presidente, a causa dell'eliminazione del potere del p.m. di appellare le sentenze di proscioglimento e in assenza di intervento legislativo alcuno sulle previsioni relative al potere d'appello della parte civile, quest'ultima avrebbe visto compromessa la possibilità di far valere la sua pretesa risarcitoria all'interno del processo.

Ansiosi di procedere all'introduzione di nova più consistenti, ma anche frettolosi come troppo spesso ogni legislatore italiano, gli autori della riforma accoglievano alla lettera l'invito presidenziale, risolvendo il problema col tagliare manu militari ogni riferimento all'eliminando istituto dell'appello del p.m. Dalla Relazione pronunziata dal deputato Bertolini sulla proposta di legge N. 4604–C1³ apprendiamo che l'accusa secondo cui la scelta venne operata senza soverchie riflessioni, è senz'altro vera: al fine di dar conto alle preoccupazioni del Capo dello Stato relative a questo aspetto della riforma, osserva la Relatrice, «la Commissione giustizia ha ritenuto di tutelare maggiormente la parte civile, modificando la disposizione generale, di cui all'articolo 576 del codice di procedura penale, relativa agli atti di impugnazione della parte civile contro i capi della sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio penale, stabilendo che tale impugnazione, limitata ai soli effetti civili, possa essere effettuata in via diretta e non più con il mezzo previsto per il pubblico ministero. Ciò ha portato alla soppressione dell'articolo 577 del codice di rito relativo alla

I. In Guida dir., 2006, 20 e ss.

^{2.} Per la ricostruzione del passaggio cfr. Mancuso, La modifica delle norme in materia di impugnazione della parte civile, in Novità su impugnazioni e regole di giudizio, a cura di Scalfati, Milano, 2006, p. 147 e ss.

^{3.} Si veda il resoconto stenografico della seduta n. 739 del 30 gennaio 2006 su www.parlamento.it.

impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione. In tali casi, troverà applicazione la norma di carattere generale di cui all'articolo 576 ».

Oggi, a distanza di un certo numero di anni e dopo copiose produzioni dottrinali e giurisprudenziali sul punto, sappiamo di più su quanto fosse "razionale" siffatta metodologia di protezione delle istanze della parte civile, ma già all'epoca il giurista non poteva certamente dubitare che la secca eliminazione dell'inciso colpevole di riferirsi al mezzo d'impugnazione dell'accusa, non aveva nulla a che vedere con l'assunto della Relazione secondo cui sarebbe stato stabilito dalla riforma che l'impugnazione della parte civile potesse « essere effettuata in via diretta e non più con il mezzo previsto per il pubblico ministero »; la riforma non prevedeva nulla del genere, limitandosi giustappunto a quell'ormai noto colpo di scure sul primo co. dell'art. 576 c.p.p. D'altra parte — merita aggiungere — la superficialità con cui il tema era stato trattato emerge dall'ulteriore tesi della Relazione secondo cui tutto ciò avrebbe condotto — a mo' di conseguenza logica — « alla soppressione dell'articolo 577 del codice di rito relativo alla impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione. In tali casi, troverà applicazione la norma di carattere generale di cui all'articolo 576 », mancando una sia pur minima stilla di dubbio sul fatto che la mutazione dell'art. 576 non avesse alcun nesso logico necessitato con l'eliminazione del peculiare appello previsto per la p.c. dall'art. 577 c.p.p. e che, d'altra parte, l'impugnazione per i soli interessi civili non potesse sostituire efficacemente il più ampio potere d'appello all'epoca previsto anche per i capi penali appunto dall'art. 577 c.p.p. pei reati d'ingiuria e diffamazione.

Il resto è, appunto, storia: l'inciso dell'art. 576 e il riferimento al "mezzo del pubblico ministero" aveva uno scopo preciso, identificabile nell'indispensabile individuazione del tipo di strumento di impugnazione a disposizione della p.c.⁴ in un ordinamento retto dal principio di tassatività delle impugnazioni medesime⁵. In sostanziale concordia, la dottrina⁶ aveva fornito risposta negativo al quesito relativo al se l'art. 576 nella versione amputata, fornisse o meno spazio ad un residuo potere d'appello della parte civile, concludendo nel senso che al danneggiato restasse quale unico rimedio disponibile quello del ricorso per Cassazione⁷; del resto — s'era pure osservato — un'opzio-

- 4. Puntuali rilievi da Marandola, *Le disposizioni generali*, in *Trattato di procedura penale*, Spangher, V, Torino, 2009, p. 2 e ss.
- 5. Cfr. Garuti, Dean, I nuovi ambiti soggettivi della facoltà di impugnare, in La disciplina delle impugnazioni tra riforma e controriforma, Gaito, Torino, 2007, p. 131 e ss.
- 6. Per una recente ricostruzione delle riflessioni dottrinali e dei contrasti giurisprudenziali occasionati dalla riforma v. Diddi, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, p. 125 e ss.
- 7. Sui profili di potenziale illegittimità costituzionale di siffatta opzione ermeneutica si vedano Ferrua, Riforma disorganica: era meglio rinviare. Ma non avremo il terzo giudizio di merito, in Dir. e Gius., 2006, p. 78; e Scalfatti, Bilancio preventivo di una riforma: principi buoni e norme da ritoccare, in Novità su impugnazioni, cit., p. 21 e ss., il quale osserva: «il legislatore ha seguito i rilievi di inadeguatezza della disciplina denunciati nel messaggio del Capo dello Stato esclusivamente sul piano degli intenti; perlomeno così

ne ermeneutica di questo genere era destinata a risultare armonica con il complessivo tessuto della riforma; al contrario il riconoscimento, in capo alla parte civile, del potere d'appello avverso le sentenze di proscioglimento avrebbe inesorabilmente incanalato l'esegesi giurisprudenziale a ritenere imposta, in casi siffatti, la conversione in appello del ricorso del p.m.⁸.

La giurisprudenza di legittimità, dal canto suo, ha seguito l'orientamento dottrinale minoritario, seguendo un'esegesi fondata, da un lato, su di un'intentio legis indubbiamente chiara, pur nella sua contorta espressione verbale, ma anche sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata tutta protesa ad evitare l'intervento della Consulta9. Tentativo inutile perché le questioni di legittimità costituzionale, sollevate nell'arco del tempo, sono state molteplici e la Corte è intervenuta una prima volta, dichiarando la manifesta inammissibilità delle questioni e rilevando che la premessa interpretativa accolta dai giudici rimettenti, secondo cui la riforma avrebbe soppresso il potere di appello della parte civile, non era ancora definibile quale "diritto vivente", di tal ché restava spazio per un'interpretazione costituzionalmente corretta¹⁰; ed è poi intervenuta in seconda battuta¹¹, al fine di ribadire che i giudici rimettenti avevano nuovamente omesso di applicare soluzioni ermeneutiche diverse da quelle praticate e richiamare, al contempo, expressis verbis la differente scelta nel frattempo effettuata dalla Cassazione con la decisione a Sezioni Unite appena citata; si legge, infatti, nell'ordinanza della Consulta che le novità provocate dalla riforma nell'art. 576, 1° co., c.p.p., risulterebbero in realtà finalizzate a « rimodulare, accrescendoli, i poteri di impugnazione della parte civile, sganciandone la posizione da quella del pubblico ministero" ed a ripristinare, dunque, il potere di appello della parte privata: con il chiaro intento di recepire il rilievo formulato nel messaggio presidenziale, circa l'eccessiva compressione della tutela delle vittime del reato quale si delineava nelle soluzioni legislative inizialmente adottate »; testo, questo appena riprodotto, che è citazione esplicita di quello della sentenza a Sezioni Unite 29 marzo 2007, n. 27614.

si desume dai lavori preparatori. Invece, dinanzi all'attuale panorama normativo, che sembrerebbe escludere l'appello della parte civile, è in gioco la ragionevolezza di comprimere le attese del danneggiato imponendogli, nello stesso tempo, scelte sul campo altamente rischiose per gli effetti di "giudicato" delle sentenze penali irrevocabili... per il danneggiato costituito, manca un esplicito potere di appello a fronte della perdurante supremazia dell'accertamento penale sui temi della responsabilità civile ».

- 8. Sul punto chiarissimo Spangher, La parte civile nella legge Pecorella. Potrà ricorrere, ma non appellare, in Dir. e Gius., 2006, 16, p. 38 e ss.
- 9. Icastica, in tal senso, Cass., Sez. Un., 29 marzo 2007, n. 27614. Su siffatta linea interpretativa si veda Ranaldi, voce *Impugnazioni (in generale)*, in *Dig. Pen*, Torino, 2008, p. 444 e ss.
 - 10. Corte cost. ord. n. 32 del 2007.
- II. Corte cost., ord. n. 3 del 2008. Sull'intervento del Giudice di legittimità delle leggi merita consultare DI Chiara, Legge Pecorella e appello della parte civile avverso le sentenze di proscioglimento dell'imputato, in Dir. pen. proc., 2008, p. 287; e v. pure Maffeo, Sentenze di proscioglimento e appello della parte civile: una questione di costituzionalità che potrebbe riproporsi, in Cass. pen., 2008, 2825.

Una chiosa finale alla ricostruzione storica sorge spontanea: pare tanto timida la Consulta, a volte, tanto rispettosa dei (magari strani e irragionevoli) ghirigori operati sui testi dal legislatore; altre volte — chissà perché — risulta incurante persino di canoni apparentemente intangibili, come quello di tassatività dei mezzi d'impugnazione¹².

2. Lo scenario è di quelli prediletti da certi autori di gialli plumbei e intriganti nella loro paranoia, dove imperversa un assassino seriale, che lascia tracce sfuggenti della sua azione e affanna gli inquirenti nella ricerca di piste che non li scaraventino nell'abisso. Simile è il quadro per chi osservi l'istituto della parte civile, in generale, e il settore delle sue impugnazioni, in particolare.

Il difetto sta certamente all'origine, nelle scelte del legislatore dell'anno 1989, che ha voluto il processo accusatorio, ma non ne ha percorso fino in fondo le implicazioni, consentendo ad un quarto e magari ad un quinto ed un sesto interlocutore (parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria) di introdursi nell'actus trium personarum; che ha voluto la vittima del reato all'interno del processo penale, ma l'ha costretta, per entrarvi, a vestire gli inidonei panni del postulante danari; che ha voluto l'esistenza di una parte civile, ma le ha tranciato diritti e prerogative che alla fine dovevano essere inclusi nell'idea della partecipazione, non foss'altro che in nome di quel canone di razionalità e concludenza delle scelte legislative, che sta iscritto nell'art. 3 cost. Quel che rimane, appunto, dopo tante scelte compromissorie, ambigue e spesso distratte, è un panorama in cui l'interprete vaga costantemente alla ricerca di una guide line senza trovarla, alla ricerca di indizi che conducano a risolvere il nodo e spieghino con chiarezza cos'è che può o non può fare la parte civile; non per nulla a margine di quest'argomento si scrive che « non siamo nei tè del Cappellaio matto ma in un codice, dove le stravaganze costano care »¹³.

Anni fa, per esempio, chi scrive notava che l'ormai defunto art. 577 c.p.p. avrebbe potuto costituire uno stimolo in un sistema che aveva scelto di mostrare una profonda diffidenza nei confronti degli impulsi privati al processo, fossero pure intesi quale strumento di contenimento dell'ingestibile obbligatorietà dell'azione e del complessivo carico della cd. domanda penale¹⁴.

^{12.} Una lettura estremamente critica della giurisprudenza di cui si discute è quella effettuata da Diddi, L'impugnazione per gli interessi civili, p. 128 e ss., il quale appunto osserva: « sul piano strettamente interpretativo, l'argomento della volontà del legislatore, a ben vedere, si profila alquanto debole se si considera che non solo questa non si è affatto tradotta in una disposizione normativa, ma che, in un sistema dominato dal principio di tassatività, operazioni ermeneutiche quali quelle proposte appaiono alquanto ambiziose » p. 135.

^{13.} Sempre magnifico, così Cordero, Procedura penale, Milano, 2012, p. 1100.

^{14.} VALENTINI, Le disposizioni sulle impugnazioni in generale, in Le impugnazioni penali, GAITO, Torino, 1998, p. 191 e ss.

Nel frattempo, lo "stimolo normativo" è scomparso, cancellato, assieme all'art. 577, dal legislatore del 2006, quale (illogica) conseguenza del mutamento di formula convogliato nell'art. 576 c.p.p.: azione penale e impugnazione sono sempre più prerogativa dell'organo pubblico, seppur defatigato e asseritamente affranto dall'eccesso di pendenze.

In quest'orbita apparente si muovono alcune sentenze.

Eccone una, a Sezioni Unite: «la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per l'improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela »¹⁵.

La vicenda processuale è indicativa: il Giudice di Pace di Benevento dichiarava non doversi procedere nei confronti di due donne, imputate del reato di cui all'art. 595 c.p. per difetto di valida querela. Appellata la sentenza di proscioglimento ad opera della parte civile, il Tribunale competente, quale giudice di appello, dichiarava l'impugnazione inammissibile per carenza di interesse, sulla considerazione che la sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela aveva (curiosa espressione) natura esclusivamente penale; per di più non era modificabile in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero e comunque non era suscettibile di effetti pregiudizievoli nell'ambito dell'eventuale successivo giudizio civile.

Adita la Cassazione in sede di ricorso, la Quinta sezione rimette la materia del contendere alle Sezioni Unite, ravvisando un contrasto di giurisprudenza relativo, appunto, al se la parte civile abbia o non abbia interesse a rimuovere la decisione che pronunzi il non doversi procedere per un asserito difetto o mancanza della querela.

Nella prospettiva originariamente perseguita dal legislatore del codice, questo potrebbe sembrare un falso problema: se l'ordinamento assicura alla persona offesa il diritto di querela, esercitabile nel rispetto di date forme e condizioni previste dalla legge, al titolare di quel diritto parrebbe dover essere assicurato lo speculare diritto di verificare, se vuole, la corretta recezione della sua iniziativa nell'ambito predisposto; non per caso a quel diritto ne è connesso un altro, identificabile come la scelta di partecipare all'instaurato processo penale in qualità di parte civile; diritto a sua volta indirettamente, ma logicamente correlato al rischio per il querelante di essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e perfino, in caso di colpa grave, al risarcimento dei danni patiti dall'imputato che ne abbia fatto domanda, il tutto ai sensi degli artt. 427 c.p.p., al termine dell'udienza preliminare, e ai sensi dell'art. 542 c.p.p. in caso di proscioglimento dibattimentale. Senza neppure aggiungere che laddove la persona offesa/querelante abbia deciso di perseguire le proprie istanze all'interno del procedimento penale, quell'opzione comporta spese ovviamente collegate alla necessità di munirsi all'uopo di un presidio legale. Nulla di questo, spiegano le Sezioni Unite, corrisponde ad una posizione giuridica (realmente) tutelata dall'ordinamento.

Il perché merita lunghe spiegazioni: « la scelta dell'istante di coltivare l'azione civile nel processo penale non può essere giustificata semplicemente da una preferenza di fatto per un certo "iter processuale". Invero, non è configurabile in principio un diritto ad agire in giudizio secondo un determinato procedimento, salva la previsione normativa di specifiche forme di tutela giurisdizionale, disciplinate dall'ordinamento processuale in relazione al concreto bisogno di tutela delle singole situazioni di diritto sostanziale fatte valere. Il che non appare verificarsi nel caso di specie, essendo il diritto al risarcimento del danno del danneggiato congruamente garantito innanzi al giudice civile ». Con questo, la Corte relega il diritto della persona offesa a partecipare al giudizio penale quale parte civile, ad una (si noti) preferenza di fatto, non certo al diritto di agire in giudizio secondo un determinato procedimento; in altre parole, seguendo la logica della Corte, gli artt. 74 e ss. non configurano un diritto di azione collocato all'interno del procedimento penale, ma, evidentemente, par di capire, una categoria giuridica d'incerta natura.

D'altra parte — prosegue la Corte — il diritto della parte civile ad impugnare la sentenza di proscioglimento per difetto di querela dev'essere valutato nel più vasto ambito dell'interesse a proporre impugnazione di cui all'art. 568, 4° co., c.p.p.

L'evocazione della macro-categoria dell'interesse ad impugnare vale a conferire un manto di certezza scientifica alle scelte della Corte, ma che si tratti di una scelta opinabile è implicito nella medesima (notoria) incertezza del concetto, spesso adoperato quale contenitore multiforme, idoneo a dar ragione a tutto e al contrario di tutto. L'interesse, precisa la Corte, toccando note tanto ultra-ripetute quanto generiche « sussiste se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del contesto pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella determinatasi con la pronuncia giudiziale ».

Sin qui siamo all'ovvio e siffatte ovvietà condannerebbero la decisione di cui si parla alla stessa morte della sentenza suicida di Escobedo, perché è banale notare che, per il querelante che abbia scelto di perseguire i propri interessi nel processo penale, la "situazione pratica più vantaggiosa" sta, molto praticamente, nell'esito (a sé) favorevole di quel giudizio penale.

Ma siccome — lo notavamo poc'anzi — il concetto d'interesse è notoriamente tanto vessato quanto flessibile, la Corte intelligentemente aggiunge che « d'altro canto, la concretezza dell'interesse è ravvisabile non solo quando l'impugnante, attraverso l'impugnazione, si riprometta di conseguire effetti processuali diretti vantaggiosi, ma anche quando miri ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli ovvero ad assicurarsi effetti extrapenali più favorevoli ».

Ciò premesso, si passa alla questione focale, che viene identificata — a questo punto logicamente — nei rapporti in generale intercorrenti tra

giudizio penale e giudizio civile.

La sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela ha carattere meramente processuale « non contiene un accertamento mediante prove del fatto storico-reato, si limita a statuire su un aspetto processuale (la non ricorrenza di una condizione di procedibilità) che non consente l'accertamento in fatto, e non è idonea a fondare l'efficacia del giudicato nei processi civili, amministrativi e disciplinari in base agli artt. 652, 654 c.p.p. », questo e non altro è il punto, scrivono le Sezioni Unite. Per siffatta ragione «la decisione processuale in esame non comporta per la parte civile alcun effetto preclusivo di accertamento in sede civile » osserva la Corte a buona ragione « né pregiudizievole di alcun genere », precisa, e qui evidentemente, presa dall'ansia di giustificare le proprie scelte, la Corte dice troppo, perché in nessun universo razionale è possibile sostenere che si conceda a taluno il diritto di rimuovere una condizione di procedibilità dell'azione penale e, in più, un vero e proprio diritto di azione, senza la possibilità di impugnare la denegazione di quei diritti, sicché chi decida di attivare quegli strumenti — benché allettantemente proposti dal legislatore — rischia di ritrovarsi come i bambini della favola, attirati dal pifferaio di Hamelin su una strada senza ritorno.

3. Fuor di metafora, l'inesistenza di conseguenze pregiudizievoli di alcun genere è negata dai fatti.

Come si accennava, quella dell'interesse ad impugnare è una macro-categoria, inclusa in termini estremamente sommari dall'art. 568, co. 4, c.p.p., e che, però, permea di sé una quantità di istituti fondamentali, primo tra tutti quello del cd. errore causale, inteso quale cagione di annullamento della sentenza al momento del controllo ultimo affidato alla Cassazione.

Diciamo, anzi, che proprio il decisivo concetto di errore causale offre spunto per comprendere meglio quello di interesse ad impugnare e, per conseguenza, i (reali) limiti della facoltà d'impugnare che spetta alla parte civile costituita.

Le ragioni sono ovvie: se è l'errore causale — e solo esso — a dar ragione dell'annullamento pronunziabile dal "giudice dei giudici", ovvero la Cassazione, e se quell'errore risulta identificabile nel nesso tra la motivazione della sentenza e il dispositivo della medesima, allora l'interesse ad impugnare ricorrerà tutte le volte in cui l'errore del giudice di merito abbia avuto un'eco precisa sul dispositivo della sentenza.

È con l'entrata in vigore del codice Finocchiaro, Aprile, datato 1913, che si colgono tracce iniziali di un'espansione della disciplina dell'*error causalis*, inteso quale nesso tra errore palesato dalla motivazione e dispositivo della sentenza.

Le cause d'emersione del concetto risultano identificate con chiarezza: ad una caratura maggiore conferita allo *jus litigatoris*, ovvero, per dirla in termini più chiari, ad una «inequivoca tendenza legislativa a rendere più

efficiente la tutela della Corte »¹⁶, si era legato, in modo assai significativo per la presente trattazione, il contemporaneo rilievo conferito alla ricerca di un effettivo interesse del ricorrente all'annullamento e, a questa stregua, alla causalità dell'errore sul dispositivo.

In sostanza, la disciplina dell'*error causalis* appariva, da un lato, come l'ovvio riflesso dell'interesse a ricorrere e dell'utilità del ricorso per il privato, dall'altro, quale strumento idoneo ad evitare, proprio a fronte degli ampliati confini della tutela offerta dalla Cassazione al c.d. *jus litigatoris*, « *inutili ripetizioni*, *quando la controversia fu decisa giustamente*, *sebbene non fossero legali i motivi che precedettero la pronunzia* »¹⁷.

All'interno del codice 1913, in effetti, l'embrione contenuto nell'art. 643 c.p.p. 1865 trova pieno sviluppo e dall'avvertimento per cui l'erronea citazione di un testo di legge non avrebbe potuto produrre l'annullamento della sentenza, si passa al concetto, ben più sostanzioso, per cui anche l'error in iudicando in iure non sarebbe stato sufficiente alla cassazione del provvedimento laddove fosse rimasto confinato alla parte motiva; ai sensi dell'art. 531, 1° co., c.p.p. 1913 — si apprendeva — « gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non danno causa all'annullamento della sentenza se non abbiano avuto influenza sul dispositivo ».

Di fatto, per quanto accolta con perplessità, la disposizione « non aveva poi provocato problemi nella prassi, tant'è vero che il legislatore del 1930 aveva potuto »¹⁸ rieditarla senza problemi all'interno dell'art. 538, 1° co. del codice Rocco¹⁹, per di più con la giunta della formula che esigeva un influenza "decisiva" dell'errore di diritto sul dispositivo della sentenza.

Di fatto, con ogni probabilità, l'innovazione era stata metabolizzata alla fine quale riflesso speculare e sostanzialmente inevitabile dell'idea che la Cassazione non fosse concepibile come esclusivo organo di tutela dello *jus constitutionis*, ma dovesse porsi anche come strumento di protezione dello *jus litigatoris* e che, anzi, potesse funzionare solo nella fattiva coesistenza

- 16. SIRACUSANO, I rapporti tra « cassazione » e « rinvio » nel processo penale, Milano, 1967, p. 162.
- 17. Così Moschini, L'art. 531 del nuovo c.p.p., in Riv. dir. e proc. pen., 1913, I, p. 583.
- 18. Così Bargis, Rettificazione e merito nel giudizio di cassazione penale, Milano, 1989, p. 33.
- 19. Si vedano, ad epitome di siffatta sostanziale "leggerezza" con cui fu accolta la formula nel codice Rocco, le considerazioni di Florian, Diritto processuale penale, Torino, ed. 1939, pp. 549–550, il quale, a breve distanza di tempo dall'entrata in vigore del codice di procedura del 1930, osserva: « una singolare potestà venne confermata alla Corte, che inferisce ad una funzione di più sostanziale giustizia e serve ad eludere la tirannide di un eccessivo formalismo. Venne opportunamente accolto il principio, d'altronde già qualche volta applicato dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, anche prima del codice abrogato, il quale pure lo sanciva, che "gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge, in quanto non abbiano avuto influenza decisiva sul dispositivo" (art. 538), rivelatosi di per sé legale e giusto, non producano annullamento. In tal caso l'errore diventa irrilevante e dà luogo solamente a sostituzione di motivi legali e a correzione, giusta il criterio che il difetto di pregiudizio salva gli effetti giuridici della sentenza, malgrado l'imperfezione della stessa. Facoltà cotesta della più alta importanza, che eleva la funzione autonoma della Suprema Corte e la trae sul terreno dei fatti; facoltà, quindi, oltre ogni dire, delicata e ardua, da usarsi con estrema cautela; ma tale, secondo noi, da plaudirsi pienamente».

di entrambi gli elementi²⁰; onde per cui la Corte « non può pronunciare l'annullamento della sentenza denunciata, qualora questa sia ingiusta per un error in iudicando da cui l'interesse dello Stato alla uniforme interpretazione della legge non sia violato (errore di fatto); come, inversamente, essa non può pronunciare l'annullamento di una sentenza che contenga nella sua motivazione un errore di diritto, che lo Stato avrebbe interesse a riprovare, ma che non ha prodotto nel dispositivo quelle conseguenze pratiche dalle quali solamente l'interesse individuale può sentirsi ferito »²¹.

Le conseguenze logiche di siffatte riflessioni — fondate, peraltro, è bene precisarlo, sulle origini concettuali dell'istituto dell'interesse ad impugnare e del correlato errore causale — appaiono piuttosto evidenti.

La cd. concretizzazione dell'astratto interesse che il codice riconosce al titolare del mezzo d'impugnazione, si misura sul tipo di effetti che la rimozione della sentenza impugnata appare idonea a produrre²²; effetto utile che emerge inevitabilmente dal raffronto tra il provvedimento impugnato e quello ottenibile dal potenziale accoglimento dei motivi d'impugnazione; meglio: dal raffronto tra il comando incluso nel dispositivo del provvedimento impugnato e il comando ottenibile dal (nuovo) dispositivo che gli impugnanti auspicano di ottenere²³.

L'interesse processuale si misura su questo campo e non su altri: non ha senso argomentare sull'inesistenza di effetti extrapenali delle sentenze che dichiarano l'inesistenza della condizione di procedibilità; è cosa ovvia; ma se rimaniamo nel campo proprio del processo, allora non si può non vedere come la rimozione degli effetti di una sentenza che erroneamente dichiari l'inesistenza (o altro difetto) della querela produce eccome effetti nella sfera giuridica dell'interessato, a patto che non si dimentichi che quella sfera giuridica è composta non solo di diritti sostanziale, ma anche di diritti incardinati ed esistenti, appunto, nel processo medesimo: diritti d'azione,

- 20. Si veda, sul punto, l'impostazione di SATTA, voce Corte di cassazione (dir. proc. civ.), in Enc. Dir., Vol. X, Milano, 1962, p. 801 e ss., che osserva: «il punto fondamentale è che il preteso interesse all'interpretazione della legge, così come quello all'uniformità del diritto, non esistono oggettivati ed astratti nel diritto positivo, ma sono sempre soggettivati, nel compiuto senso che sono interessi di un soggetto in relazione a un atto del giudice che lo grava, e che egli assume non rispondente alla legge ».
- 21. Così Calamandrei, Opere giuridiche, a cura di Cappelletti, Vol. VII, Milano, 1976, p. 155. Segno di questa percezione della sostanziale inevitabilità dell'esigenza di un nesso causale tra l'errore nella motivazione e il dispositivo si colgono, del resto, anche in Cordero, Procedura penale, Milano, 1987, p. 796. Sul punto v. pure Petrella, Le impugnazioni nel processo penale. Trattato teorico pratico, II, Milano, 1965, p. 512, il quale segnala con la medesima naturalezza: « poiché, come è noto, le impugnazioni si dirigono contro il dispositivo della sentenza, è logico che gli errori di diritto che non si siano tradotti in provvedimento ingiusti o invalidi siano irrilevanti »; nonché Leone, Trattato di diritto processuale penale, Vol. III, Napoli, 1961, pp. 34–35, nonché p. 230.
 - 22. Spangher, voce Impugnazioni penali, in Dig. Pen, Vol. VI, Torino, 1992, p. 217 e ss.
- 23. Amplius sul tema dell'interesse ad impugnare cfr., volendo, il già citato Valentini, Profili generali della facoltà di impugnare, cit., 223 e ss.

diritti d'impugnazione²⁴. Non si vuole che la parte civile li abbia? La si escluda *ab origine* dal processo penale: sarebbe una scelta giusta e coerente col sistema accusatorio asseritamente adottato. Ma non si dica che può starci, però solo fino ad un certo punto.

4. Delikatessen: chiamiamo così quegli spontanei exploit giurisprudenziali con cui la Corte di Cassazione rende noto al popolo italiano, nel cui nome pronunzia le sentenze, che è lei e solo lei — nonostante le apparenze — l'arbiter elegantiarum dell'odierno caos esegetico. Nel territorio della parte civile, lo fa con piglio più disinvolto del consueto e attitudine a ridefinire in brevi tratti l'esistente.

Cominciando dalla fine e prendiamo ad esempio la sentenza, resa a Sezioni Unite, sul finire dello scorso anno²⁵: la questione rimessa all'esame era la seguente: « se la parte civile, con l'impugnazione della sentenza di proscioglimento, debba richiedere espressamente, a pena di inammissibilità, la riforma della sentenza ai soli effetti civili ». Dopo una lunghissima e dotta premessa sulla disciplina dei poteri di impugnazione della parte civile post l. 20 febbraio 2006, n. 46, in generale, e sul contrasto di giurisprudenza formatosi negli anni sulla specifica questione sottoposta alle Sezioni Unite, in particolare, la sentenza giunge al punto, stabilendo che « non è richiesto, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione della parte civile contro una sentenza di proscioglimento, che l'atto di impugnazione contenga la espressa indicazione che viene proposto ai soli effetti civili ».

Questa (evidentemente) sofferta scelta esegetica viene giustificata *in primis* su di un punto fermo: fatta salva l'ipotesi di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, il giudice penale può decidere sulla domanda per le restituzioni e per il risarcimento solo quando pronunci sentenza di condanna. Per converso, la parte civile — leggiamo sempre in sentenza — nonostante le modifiche operate dalla legge n. 46 del 2006, possiede tutt'ora il potere di impugnare le sentenze di proscioglimento ed il giudice dell'impugnazione ha il potere di affermare la responsabilità dell'imputato (per quanto ai soli) effetti civili e di condannarlo al risarcimento del danno.

Tale conseguenza, peraltro — spiega la Corte — non dipende dalle richieste della parte civile contenute nell'atto di impugnazione, ma discende ex lege dalle disposizioni di cui agli artt. 538 e 576 c.p.p., sicché « la non necessità della formale enunciazione della finalizzazione dell'atto di gravame agli effetti civili si fonda. . . sulla superfluità di un tale elemento dal momento che è lo stesso art. 576 cod. proc. pen. a circoscrivere in tal modo l'impugnazione svolta dalla parte civile. Se, infatti, la finalità del gravame in oggetto non può, per precisa volontà normativa, fuoriuscire da tale ambito, il richiedere all'impugnante una

^{24.} Diverse le conclusioni sul punto di Diddi, L'impugnazione, cit., 113 e ss.

^{25.} Cass., Sez. Un., 20 dicembre 2012, n. 6509.

tale specificazione si risolverebbe, in definitiva, nel pretendere un adempimento non necessario ». Insomma: il punto è che la richiesta della parte civile di condanna al risarcimento dei danni implica l'accertamento (sia pure incidentale ed ai soli effetti civili) della responsabilità dell'imputato, mentre, d'altra parte, dall'altro lato «la richiesta di affermazione della responsabilità dell'imputato non può avere, per espressa disposizione di legge, altro significato che quello di un accertamento incidentale ed ai soli effetti civili ».

Qui è il caso di dire che la montagna partorì il topolino: la Corte ha deciso a Sezioni Unite, col supporto di vasto dispiego di cultura giuridica, per decidere un contrasto giurisprudenziale che non aveva senso né ragion d'essere e a dirimere il quale sarebbero state ampiamente sufficienti le ultime battute, poc'anzi citate: che la parte civile possa ottenere qualcosa solo sul presupposto della condanna dell'imputato, è uno dei pochi passaggi semplici in subiecta materia, e che, peraltro, dato il ruolo del tutto accessorio della pretesa civile nel processo penale, la relativa impugnazione possa vivere solo nei limiti di cui all'art. 576 c.p.p., non era seriamente discutibile.

Esaminiamo un'altra questione tanto recente, quanto (sperabilmente) ovvia: «L'appello che sia stato introdotto, ai sensi del co. primo dell'art. 576 cod. proc. pen, dall'impugnazione della sola parte civile va trattato, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 573 c.p.p., con le forme ordinarie del processo penale, per cui è necessaria la partecipazione e le conclusioni del rappresentante della pubblica accusa »²⁶, massima cui fa eco, nel corpo della sentenza, l'enunciazione di altro canone piuttosto ovvio, secondo cui «la regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" è efficace anche per l'affermazione della responsabilità ai fini civili che venga dichiarata nel processo penale ».

Siamo anche qui nel campo in cui la Corte enuncia come risultati esegetici estrapolati dal complesso mondo della procedura, regole che spereremmo essere banalmente incluse nella lettura della disciplina codicistica: se, ai sensi dell'art. 573, 1° co., c.p.p., l'impugnazione per i soli interessi civili va « proposta, trattata e decisa » con le ordinarie forme del processo penale, non si vede davvero quale spazio vi sia per dubitare che le conclusioni del rappresentante della pubblica accusa debbano avere spazio nel relativo procedimento e che, manco a dirlo, debba trovare applicazione la regola di proscioglimento configurata dalla formula dell'"oltre ogni ragionevole dubbio".

Nelle pronunzia appena esaminate, la Corte di atteggia a solutrice di questioni controverse, in cui l'unica natura realmente controversa è data da precedenti stravaganti esegesi di un dettato legislativo privo di sfumature.

5. Esiste la possibilità di un annullamento, pronunziato dalla Cassazione, provvisto di esclusivi riverberi sulle vicende dell'eventuale pretesa civilistica

inserita nella vicenda penale.

L'art. 622 c.p.p. tratta, in effetti, due fattispecie differenti: si dà l'ipotesi dell'annullamento dei capi civili, ferme restando le residue statuizioni della sentenza, come pure, giusto al contrario, quella dell'annullamento della sentenza di proscioglimento dell'imputato impugnata dalla parte civile.

In entrambi i casi, identiche parrebbero le conseguenze, almeno stando alla lettera della norma: la Corte rinvia — se occorre — al giudice civile competente per valore in grado di appello. Presa con assolutezza, la regola appare però piuttosto stravagante; si consideri, per cominciare, la prima fattispecie: l'annullamento delle statuizioni civili può intervenire per ragioni varie.

È possibile che la Corte annulli i capi civili per essere originariamente inammissibile l'atto di costituzione, a causa di uno dei possibili difetti tracciati dall'art. 78 c.p.p.: qui l'annullamento dei capi civili consegue sostanzialmente all'estromissione tardiva della parte, ma la pretesa civilistica resta intatta ed anzi il danneggiato potrà avvalersi del giudicato di condanna sui capi penali a termini dell'art. 651 c.p.p.; l'annullamento con rinvio al giudice civile d'appello non è utile al danneggiato — che comunque è provvisto di un giudicato sull'an — ed appare schiettamente incostituzionale nei confronti dell'imputato, cui viene sottratto un grado di giudizio sul quantum.

D'altra parte, è possibile — per quanto raro — che la Cassazione annulli solo capi civili che contengano, peraltro, una condanna al risarcimento sia sull'an che sul quantum: in siffatta ipotesi certamente ha senso il rinvio al giudice civile d'appello, con la precisazione che questi potrebbe valutare esclusivamente la correttezza della quantificazione del danno e non certo una responsabilità del convenuto su cui si è formato il giudicato in sede penale.

D'altro canto, la Corte potrebbe annullare una sentenza di condanna che consta di soli capi civili: si pensi al caso in cui sia stata impugnata dalla sola parte civile una sentenza di proscioglimento emessa in primo grado e l'esito dell'appello sia stato la condanna dell'imputato ai soli effetti civili; in un'ipotesi di questo tipo il ricorso vittorioso dell'imputato può portare all'annullamento della sentenza, ma con esiti potenzialmente differenti: l'annullamento dei capi civili potrà essere con rinvio al giudice civile d'appello qualora la Corte d'appello avesse emesso una sentenza carente in punto di motivazione — ma anche senza rinvio, qualora la Cassazione ritenga che il panorama probatorio non giustificasse in alcuna guisa la condanna dell'imputato a seguito dell'appello della parte civile: nel primo caso la Cassazione annulla certamente con rinvio al giudice civile d'appello che risulti competente per valore e che valuterà circa l'an e il quantum; nell'altro caso, l'annullamento della sentenza provoca esclusivamente l'elisione dell'effetto extrapenale del giudicato e null'altro.

Quanto alla seconda fattispecie descritta dall'art. 622 — ricorso della parte civile contro il proscioglimento dell'imputato — l'esito favorevole è ancora una volta in grado si assumere sembianze variegate: è possibile che il danneggiato abbia fatto ricorso allegando l'inesistenza di prove favorevoli ad un proscioglimento pronunziato ai sensi dell'art. 129, 2° co., c.p.p. con preferenza sull'intervenuta prescrizione; in un caso del genere, l'esito favorevole dovrebbe essere l'emissione di un dispositivo che sottrae effetto extrapenale al proscioglimento in parola, non certo l'annullamento con rinvio al giudice civile d'appello, perché, qualora fosse mancata in fase di prime cure la raccolta di prove idonee alla quantificazione del danno e, dunque, alla liquidazione del medesimo, tanto il danneggiato, quanto la sua controparte, se rinviati alla fase d'appello civile perderebbero un grado di giudizio sul quantum. È altrettanto ipotizzabile, poi, che la parte civile abbia impugnato un proscioglimento confermato per due gradi di merito penale, risultando alfine vittoriosa in cassazione: ancora una volta il rinvio al giudice civile d'appello sottrarrebbe alle parti un grado di giudizio sul quantum.

Unica ipotesi ragionevole, qui, per l'annullamento prefigurato dall'art. 622, sembra essere quella dell'imputato prosciolto in fase di seconde cure dopo un dibattimento che avesse comportato condanna e accertamento del quantum debeatur: il rinvio al giudice civile d'appello, a seguito di ricorso vittorioso della sola parte civile, non stride, essendo sua la residua materia del contendere e non privandosi il danneggiato di alcun grado di giudizio sul quantum: ipotesi remota, si deve ammettere. La difficoltà del tema — risolta dal legislatore in termini poco perspicui e certamente incompleti — suscita comunque esegesi giurisprudenziali divergenti; tale l'ipotesi in cui la Corte constati la contemporanea ricorrenza di un vizio di motivazione sulla responsabilità dell'imputato e dell'estinzione del reato per prescrizione.

Nel caso descritto la prescrizione costringe il giudice di legittimità all'annullamento senza rinvio, mentre in assenza della medesima, unica decisione corretta sarebbe stata quella dell'annullamento con rinvio per difetto motivazionale; il contrasto riguarda appunto l'identificazione del giudice competente per il rinvio quanto alla ritenuta responsabilità per i capi civili della sentenza. Secondo il più recente orientamento riscontrato dalla giuri-sprudenza edita, in un'ipotesi del genere sarebbe « più opportuno e motivato il rinvio al giudice civile competente a decidere sia sull'an che sul quantum, senza...inutili ed inopportuni comparti di giurisdizione », con l'esito seguente: annullamento senza rinvio sui capi penali e contemporaneo annullamento con rinvio al giudice civile d'appello quanto ai capi civili²⁷.

Altre pronunzie, viceversa, hanno stabilito che situazioni di questo tipo impongono una decisione di annullamento con rinvio allo stesso giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato e non al giudice civile

competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., sulla scorta dell'idea che tale disposizione presupporrebbe o il già definitivo accertamento della responsabilità penale o l'accoglimento dell'impugnazione proposta dalla sola parte civile e che, per di più, il giudice penale potrebbe « utilizzare direttamente il materiale probatorio acquisito, senza alcun onere di impulso a carico della parte civile, ed esercitare poteri di ufficio in materia di acquisizione probatoria, che non trovano corrispondenza nel processo civile »²⁸.

La soluzione del problema pare tutt'altro che semplice ed inadatta a formule solutorie disinvolte: da un lato certamente l'annullamento e rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p. comporta l'inequivoco vantaggio di affidare ad un unico giudice tanto la valutazione sull'an quanto la valutazione del quantum, con sicuro abbreviamento del percorso residuo di cui appare onerata la parte civile, cui verrà risparmiata la necessità di tornare nuovamente in sede penale a fini di accertamento della responsabilità, per poi iniziare un giudizio civile nel quale, avvalendosi dell'effetto extrapenale, chieda solo la liquidazione del quantum.

Non irrilevanti, peraltro, appaiono gli argomenti idonei a contrastare siffatta soluzione e proprio in nome del diritto ad una durata ragionevole del processo: in effetti, nulla — se non una pigra prassi dei giudicanti del merito — osta a ché il giudice penale, lungi dal demandare all'omologo civile la quantificazione complessiva del danno, provveda egli stesso; vi sarebbe, anzi, da dire che l'art. 539 c.p.p. configura l'ipotesi di condanna generica come residuale e limitata ai casi in cui non siano state ammesse prove idonee alla liquidazione complessiva; ne dà conferma il successivo art. 540 che prevede persino la possibilità di dichiarare provvisoriamente esecutiva la condanna sui capi civili.

Quando si consideri, dunque, che, in effetti, il legislatore del codice ha prefigurato il giudice penale come giudice dell'an, ma anche del quantum della pretesa fatta valere dal danneggiato, perdono certamente peso gli argomenti della giurisprudenza più recente in materia di annullamento ai sensi dell'art. 622 c.p.p.: se il giudice penale applicasse le norme del codice, non gli sarebbe impedito di essere tanto giudice dell'an quanto giudice del quantum; riprenderebbero, per converso, valore gli argomenti spesi da quella giurisprudenza che plaude, in casi siffatti, per un ulteriore rinvio al giudice penale: trattandosi di annullamento (dei soli capi civili) per mancanza di motivazione sulla responsabilità, il giudice penale deciderebbe sulla scorta di prove già acquisite, con consistente risparmio di tempo e risorse rispetto all'opera che dovrebbe svolgere, invece, il suo omologo civile.